

Dispositivo dell'art. 536 Codice civile

Fonti: Codice civile, LIBRO SECONDO - Delle successioni, Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni, Capo X - Dei legittimari, Sezione I - Dei diritti riservati ai legittimari

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti (1) nella successione sono: il coniuge [548 c.c.], i figli [legittimi, i figli naturali] (2) (3), gli ascendenti [legittimi] (4).

Ai figli [legittimi] sono equiparati [i legittimati e] gli adottivi (2) (6) [291 ss, 304 c.c.].

A favore dei discendenti [dei figli legittimi o naturali] (2), i quali vengono alla successione in luogo di questi [467 c.c.], la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli [legittimi o naturali] (2) (2) (7).

Note

(1) Per esempio l'assegno vitalizio spettante al coniuge superstite a cui sia stata addebitata la separazione che godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto al momento dell'apertura della successione (v. art. 548 del c.c.).

(2) Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(3) Sia quelli riconosciuti da uno o da entrambi i genitori (v. art. 250 del c.c.) che quelli giudizialmente dichiarati figli naturali (v. art. 269 del c.c.).